



00495-22

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Giovanni Liberati - Presidente -  
Andrea Gentili  
Giuseppe Noviello - Relatore -  
Enrico Mengoni  
Fabio Zunica

Sent. n. 209 sez.  
UP -03/11/2021  
R.G.N. 20767/2021

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da

(omissis) nato a | (omissis)

avverso la sentenza del 03/11/2020 della corte di appello di Napoli;  
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;  
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello;  
letta la richiesta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marilia Di Nardo che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

**RITENUTO IN FATTO**

1. La corte di appello di Napoli, con sentenza del 3 novembre 2020 riformava la sentenza del tribunale di Napoli del 22 giugno 2016, assolveva (omissis) dal reato di cui all'art. 3 L. 75/58 di cui al proc. n. rgnr 29994/13 perché il fatto non sussiste e rideterminava la pena applicata al

In caso di diffusione del presente provvedimento emesso in data 03/11/2021 gli atti sono conservati presso il Tribunale di Napoli

X  
IL CANTIERE  
LUIGI MARINELLI

Zunica l

medesimo in ordine al residuo reato di cui all'art. 3 comma 1 n. 8 e 4 n. 7 L. 75/58.

2. Avverso la suindicata pronuncia del predetto tribunale (omissis) (omissis) propone ricorso, mediante il proprio difensore, sollevando cinque motivi di impugnazione.

3. Deduce con il primo, la violazione della legge penale con riguardo all'art. 512 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione. Sarebbero inutilizzabili le dichiarazioni di (omissis), acquisite ex art. 512 cod. proc. pen., in quanto costui avrebbe indicato quale residenza, al momento in cui rese le dichiarazioni, un luogo da cui risultava sloggiato, e la precarietà del domicilio indicato emergerebbe dalle stesse sue affermazioni, come raccolte dalla p.g., atteso che affermava di essere giunto a Napoli solo due giorni prima della redazione del verbale di sommarie informazioni. Le ricerche del medesimo inoltre, furono incomplete, in quanto non venne ricercato sulla utenza telefonica fornita a suo tempo agli operanti. Trattandosi di soggetto straniero dedito al meretricio, in appartamento per il quale non aveva alcun titolo, sussistevano i presupposti, piuttosto, per procedere ad incidente probatorio.

4. Con il secondo motivo deduce il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 143 cod. proc. pen., per mancata nomina dell'interprete e inutilizzabilità delle dichiarazioni di (omissis) e il difetto di motivazione, sul rilievo per cui, nel relativo verbale di sommarie informazioni non si dà atto della conoscenza della lingua italiana, in violazione dell'art. 143 cod. proc. pen. Confutandosi la motivazione della corte di appello si osserva, inoltre, che l'indirizzo del domicilio fornito non sarebbe frutto di una invenzione del predetto soggetto, dimostrativa della sua conoscenza della lingua italiana, bensì sarebbe stato presumibilmente trascritto dal verbalizzante in maniera non corretta ed incomprensibile. Sarebbe inoltre censurabile la motivazione sul giudizio di responsabilità, atteso che il soggetto suindicato mai avrebbe citato l'imputato e avrebbe riferito dichiarazioni *de relato*, acquisite da persone rimaste ignote.

5. Con il terzo motivo deduce la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. in relazione all'aggravante ex art. 4 L. 75/58 contestata, e la carenza di motivazione, in quanto a fronte di una contestazione per cui il favoreggiamento sarebbe stato realizzato nei confronti di quattro soggetti, la sentenza di condanna sarebbe stata pronunciata in relazione a due soggetti favoriti, il (omissis)

e una ragazza da lui menzionata come occupante il medesimo appartamento e rimasta non identificata. Al più, si sarebbe dovuto escludere l'aggravante contestata, con conseguente dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

6. Con il quarto motivo deduce la violazione dell'art. 157 cod. pen. per intervenuta prescrizione.

7. Con il quinto motivo rappresenta la violazione degli artt. 133 e 62 bis cod. pen. per carenza di motivazione circa i criteri di determinazione del trattamento sanzionatorio seguiti. Con particolare riferimento alle attenuanti generiche non applicate.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il primo motivo è inammissibile. Deve premettersi che in tema di letture ex art. 512 cod. proc. pen., la prevedibilità della successiva irreperibilità del teste in fase dibattimentale deve essere valutata dal giudice "ex ante" e, quindi, con riferimento alle circostanze note o conoscibili, secondo un criterio di ragionevolezza, fino al momento in cui la parte interessata avrebbe potuto chiedere l'incidente probatorio (Sez. 6 -, n. 50994 del 26/03/2019 Rv. 278195 - 02). Inoltre, questa Corte ha già chiarito che ai fini della legittimità della lettura in dibattimento di dichiarazioni rese in sede di indagini preliminari e della valutazione circa l'impossibilità di loro ripetizione, non sono elementi sufficienti a ritenere prevedibile che il testimone si renda irreperibile la sua condizione di straniero e l'esercizio, da parte sua, di attività di meretricio (Sez. 3, n. 12038 del 24/02/2015 Rv. 262983 - 01).

Alla luce di questi principi, le deduzioni difensive sono palesemente infondate nella parte in cui fanno riferimento, per escludere l'applicabilità dell'art. 512 cod. proc. pen., alle condizioni soggettive del dichiarante. Quanto alla valorizzazione del tipo di alloggio indicato in sede di sommarie informazioni, poi risultato inesistente, è corretto il rilievo - conforme al principio della necessaria valutazione ex ante della prevedibilità della successiva irreperibilità del teste - per cui tale dato è emerso solo successivamente alla raccolta delle sommarie informazioni, cosicché inizialmente non era dato ritenere false le notizie sul punto fornite e, quindi, valutarle ai fini dei presupposti di una eventuale richiesta di incidente probatorio. Infine, il riferimento al mancato contatto telefonico del (omissis) in funzione di una dedotta incompletezza delle ricerche è destituito di fondamento nella misura in cui, innanzitutto, si richiama un numero di utenza

cellulare senza alcuna altra allegazione circa la concreta utilità, all'epoca, ai fini del reperimento del teste. Ciò in virtù della tendenziale variabilità delle utenze telefoniche personali nel quadro di un mercato della telefonia che favorisce tale fenomeno. E che rende in via generale poco ragionevole, in assenza di altri dati di supporto, il ritenere essenziale il ricorso all'utenza telefonica per ricercare in maniera completa a distanza di tempo un soggetto non ritrovato.

2. Quanto al secondo motivo, va premesso che l'invocato art. 143 cod. proc. pen. riguarda il diritto dell'imputato alloglotta ad avere un proprio interprete ed alla traduzione di atti fondamentali e, quindi, non attiene al diritto, che si assume violato, di un testimone, all'assistenza di un interprete, contemplato piuttosto dall'art. 143 bis cod. proc. pen.; per cui la deduzione della violazione non è pertinente al tema introdotto. In ogni caso, il diritto del testimone di cui all'art. 143 bis cod. pen. sopra citato non discende automaticamente dal suo "status" di straniero o apolide, ma richiede l'ulteriore presupposto, indefettibile, dell'accertata incapacità di comprensione della lingua italiana (Sez. 3 -, n. 23941 del 22/04/2021 Rv. 281347 - 01.). Peraltro, la violazione della suddetta norma non risulta riconducibile alle ipotesi tassative di nullità né di inutilizzabilità (non conseguendo a precisi divieti di legge), cosicché essa può infine essere valorizzata solo sotto il profilo motivazionale di attendibilità del teste e adeguatezza della valorizzazione delle dichiarazioni del medesimo.

Nello specifico la deduzione è peraltro generica, a fronte della notazione della corte di appello per cui la mancata conoscenza della lingua italiana da parte del teste non trova alcuna preciso dato di conferma.

Pertanto, è palesemente infondato il dedotto vizio di violazione dell'art. 143 cod. proc pen.

Quanto al dedotto vizio di motivazione, esso è inammissibile nei termini in cui, come accennato, è rappresentato in maniera generica quanto al suo presupposto fattuale (la mancata conoscenza della lingua italiana), oltre ad essere privo di ogni specificazione circa la tipologia del vizio di motivazione rinvenuto, atteso il riferimento ad un carattere meramente "censurabile" della motivazione; laddove invece, come noto, l'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. letto in combinazione con l'art. 581 c.p.p., sancisce l'onere del ricorrente di enunciare, tra l'altro, i motivi del ricorso, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta, ed evidenzia che non è ammessa l'enunciazione perplessa ed alternativa dei motivi di ricorso: consegue che il ricorrente deve specificare con precisione se la deduzione di vizio di motivazione sia riferita alla mancanza, alla contraddittorietà od alla manifesta

illogicità ovvero a una pluralità di tali vizi, che vanno indicati specificamente in relazione alle varie parti della motivazione censurata. (Sez. 2<sup>^</sup>, sentenza n. 31811 dell'8 maggio 2012, Rv. n. 254329). Più di recente, la giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente ribadito tale indirizzo, laddove si è precisato che in tema di ricorso per cassazione, la denuncia cumulativa, promiscua e perplessa della inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché della mancanza, della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazione, rende i motivi aspecifici ed il ricorso inammissibile, ai sensi degli artt. 581, comma primo, lett. c) e 591, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dai motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio (sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015 Rv. 264535 - 01 Rugiano).

Quelli di cui all'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. sono vizi eterogenei non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento a un medesimo segmento del costruito motivazionale che sorregge il provvedimento impugnato.

I vizi della motivazione si pongono in rapporto di reciproca esclusione, posto che ove la motivazione manchi, essa non può essere, al tempo stesso, né contraddittoria, né manifestamente illogica; di converso, la motivazione viziata non è mancante; infine, il vizio della contraddittorietà della motivazione (introdotto dall' articolo 8 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, che ha novellato l'articolo 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen.) è nettamente connotato rispetto alla manifesta illogicità (cfr. sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015 Rv. 264535 cit.).

3. Riguardo al terzo motivo, esso è inammissibile. Invero si ha mancata correlazione tra fatto contestato e sentenza - o nullità della sentenza per difetto di contestazione - quando vi sia stata una immutazione tale da determinare uno "stravolgimento" dell'imputazione originaria: quando il fatto ritenuto in sentenza si trovi cioè, rispetto a quello contestato, in rapporto di ontologica eterogeneità o incompatibilità, nel senso che viene a realizzarsi una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito nei confronti dell'imputato, posto in tal modo di fronte ad un fatto "nuovo", rispetto al quale non ha alcuna possibilità di effettiva difesa (Sez. 1, n. 9958 del 27/10/1997 Rv. 208935 - 01). Va aggiunto, trattandosi di questione afferente un'aggravante, che le Sezioni Unite hanno osservato come la contestazione in fatto non dia luogo a problematiche di ammissibilità per le circostanze aggravanti le cui fattispecie, secondo la previsione normativa di riferimento, si esauriscano in comportamenti descritti nella loro materialità ovvero siano riferite a mezzi od

oggetti determinati nelle loro oggettive caratteristiche. In questi casi, l'indicazione di tali fatti materiali è idonea a riportare nell'imputazione la fattispecie aggravatrice in tutti i suoi elementi costitutivi, così rendendo possibile l'adeguato esercizio dei diritti di difesa dell'imputato. Diversamente, invece, deve ritenersi per quelle aggravanti in cui la previsione normativa include componenti valutative, atteso che in tal caso le modalità della condotta integrano l'ipotesi aggravata solo ove alle stesse siano attribuibili particolari connotazioni quantitative o qualitative ( cfr. SS UU n. 24906 del 18/04/2019 rv. 275436).

Consegue, alla luce di tutti i principi sopra indicati, che contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa non vi è violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, sia perché la circostanza in esame è chiaramente esplicitata in fatto oltre che in diritto, sia perché a fronte del nucleo essenziale della circostanza, quale è l'aver operato in danno di più persone, il ricorrente ha avuto modo di potersi completamente difendere (cfr. nel medesimo senso anche Sez. 3 - n. 28483 del 10/09/2020 Rv. 280013 - 01), senza che possa essere stato pregiudicato nel suo diritto di difesa a fronte della individuazione di una persona diversa (oltre al <sup>(omissis)</sup>) tra quelle formalmente indicate nella contestazione. Avendo del resto sin dall'inizio avuto cognizione delle dichiarazioni riferite a tale ultimo soggetto.

A fronte di tale quadro non emerge alcuna carenza di motivazione.

4. Il quarto motivo è manifestamente infondato, atteso che alla luce della corretta decisione intervenuta in ordine al riconoscimento dell'aggravante ex art. 4 n. 7 L. 58/75 la prescrizione, raddoppiata rispetto a quella inerente i soli fatti di cui all'art. 3 della medesima legge, non è ad oggi ancora maturata.

5. Anche il quinto motivo è inammissibile, per carenza di specificità intrinseca, non avendo il ricorrente, a fronte di una motivazione che evidenzia l'impossibilità di rinvenire dati favorevoli ai fini dell'art. 62 bis cod. pen., tantomeno nel contegno dell'imputato contemporaneo o successivo ai fatti, dedotto in alcun modo dati a supporto della opposta tesi.

6. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma,

determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle  
Ammende.


**P.Q.M.**

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle  
spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle  
Ammende.

Così deciso il 03/11/2021.

Il Consigliere estensore

Giuseppe Novello



Il Presidente

Giovanni Liberati



In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri  
dati identificativi a norma dell'art 52 D. Lgs. 196/03, in quanto imposto dalla  
legge

